



NASPI e lavoro sportivo

Nota informativa n. 13 del 28/5/2024

L'INPS, con la [circolare n. 67 del 20/05/2024](#), ha fornito importanti chiarimenti sulla possibilità per i lavoratori sportivi di accedere alla NASPI e alla DIS-COLL, quando parliamo di cococo sportivi.

1. Tutela contro la disoccupazione involontaria a favore dei lavoratori sportivi subordinati

Con il decreto legislativo n. 36 del 2021 è stata prevista la Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl) in favore dei lavoratori subordinati sportivi, in quanto tali iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui essi svolgono la prestazione. La decorrenza dell'accesso alla NASPI è prevista per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti dal 1° luglio 2023, per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante decorre, invece, dal 1° gennaio 2022 (circolare n. 91 del 2023).

I requisiti attengono non solo allo stato di disoccupazione ma anche al requisito contributivo di tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nel quadriennio antecedente la data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, corrispondenti a 78 contributi giornalieri versati/accreditati nel Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi.

I predetti contributi versati precedentemente al 1° luglio 2023 non potranno, tuttavia, essere considerati utili ai fini della durata della NASpl nel caso in cui gli stessi siano stati già utilizzati per la fruizione dell'indennità di disoccupazione.

L'importo della NASpl è pari al 75 % della retribuzione mensile, calcolata secondo le indicazioni dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 2015, nel caso in cui tale retribuzione sia pari o inferiore, per l'anno 2023, all'importo di 1.352,19 euro e, per l'anno 2024, pari o inferiore a 1.425,21 euro, importo annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intercorsa nell'anno precedente.

Nel caso in cui la retribuzione suddetta sia superiore al predetto importo, la misura della NASpl è pari al 75 % dell'importo di 1.352,19 euro (1.425,21 euro per il 2024), incrementata di una somma pari al 25 % della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo di 1.352,19 euro (1.425,21 euro per il 2024).

L'importo massimo mensile dell'indennità NASpl non può in ogni caso superare, per il 2023, 1.470,99 euro e, per il 2024, 1.550,42 euro.

La NASpl è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo all'erogazione della prestazione di disoccupazione.



2. COCOCO sportivi e accesso alla DIS-COLL

I collaboratori coordinati e continuativi qualificati come lavoratori sportivi devono versare i contributi diretti a finanziare la DIS-COL – pari al 2,03 % - solo al superamento complessivo di cinquemila euro di tali compensi.

Per gli aspetti contributivi si rinvia a quanto illustrato nella richiamata circolare n. 88 del 2023.

Possono accedere alla DIS-COL quanti soddisfano - oltre al requisito dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015 – il requisito di un mese di contribuzione in Gestione separata nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (cfr. l'articolo 15, comma 15 - bis, del decreto legislativo n. 22 del 2015).

L'indennità DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati - derivante dai rapporti di collaborazione - relativo all'anno civile in cui si è verificato l'evento di cessazione dal lavoro e all'anno civile precedente, diviso per il numero di "mesi di contribuzione, o frazione di essi", ottenendo così l'importo del reddito medio mensile.

Esclusivamente ai fini del calcolo della misura e della durata della indennità DIS-COLL, per "*mesi di contribuzione o frazioni di essi*" si intendono i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione. Pertanto, il reddito imponibile ai fini previdenziali – che rappresenta la base di calcolo della prestazione – deve essere diviso per un numero di mesi, o frazione di essi, corrispondente alla durata dei rapporti di collaborazione presenti nel periodo di riferimento come sopra individuato, ossia l'anno civile in cui si è verificato l'evento di cessazione dal lavoro e l'anno civile precedente.

L'indennità DIS-COLL, rapportata al reddito medio mensile come sopra determinato, è pari al 75 % del suddetto reddito medio mensile nel caso in cui tale reddito sia pari o inferiore, per l'anno 2023, all'importo di 1.352,19 euro e, per l'anno 2024, pari o inferiore a 1.425,21 euro, importo annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo, la misura della DIS-COLL è pari al 75% del predetto importo di 1.352,19 euro (1.425,21 euro per il 2024), incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di 1.352,19 euro (1.425,21 euro per il 2024).

L'indennità DIS-COLL non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.470,99 euro, per l'anno 2023, e 1.550,42 euro, per l'anno 2024.

L'indennità DIS-COLL è corrisposta mensilmente **per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento**; ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo all'erogazione della prestazione. La prestazione non può, comunque, superare la durata massima di 12 mesi.



Come si accede al beneficio?

Per accedere alla NASPI o alla DIS-COLL è necessario presentare istanza:

- a) autonomamente in via telematica, accedendo con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, Carta di identità elettronica 3.0, Carta nazionale dei servizi), dal sito www.inps.it;
- b) attraverso gli Istituti di Patronato;
- c) tramite il servizio di Contact Center multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Cosa succede se sono percettore NASpi/DIS-COLL e instaurò un rapporto di lavoro sportivo?

Se percepisco la NASpi devo comunicare all'INPS la nuova collaborazione e il relativo reddito annuo presunto.

Se percepisco la DIS-COLL posso attivare solo rapporti di lavoro sportivo autonomo, anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, e anche in questo caso devo comunicare all'INPS, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, la nuova collaborazione indicando il reddito annuo presunto. Se non si effettua la comunicazione si decade dalla DIS-COLL a decorrere dalla data di inizio dell'attività.

Nelle richiamate ipotesi trovano applicazione, ai fini della riduzione della prestazione NASpi in funzione del reddito presunto comunicato, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 22 del 2015, mentre, ai fini della riduzione della prestazione DIS-COLL, le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 12, del medesimo decreto legislativo.

Con specifico riferimento allo svolgimento, in corso di fruizione di prestazione di disoccupazione NASpi/DIS-COLL, di attività sportiva nel settore dilettantistico con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, si precisa che **l'obbligo della comunicazione del reddito annuo presunto finalizzato all'abbattimento dell'indennità di disoccupazione sorge al superamento dell'importo annuo di 5.000 euro, concorrendo a tale fine i compensi erogati dal 1° luglio 2023.**

Si chiarisce altresì che, nel caso in cui concorrano più rapporti di lavoro, il suddetto limite di 5.000 euro annui opera nel momento in cui viene raggiunto tale importo quale somma **dei compensi erogati a ciascun prestatore dalla totalità dei committenti. Infine, si evidenzia che concorrono al raggiungimento del predetto limite di 5.000 euro annui anche i compensi erogati per lo svolgimento di lavoro autonomo occasionale.**